

esplicito divieto di ricoprire medesime cariche in altra Asd nell'ambito della medesima disciplina (art. 90, legge 289/2002). Nulla osta pertanto agli stessi di percepire compensi per gli incarichi ad essi attribuiti come amministratori.

Occorre però tenere presente le previsioni statutarie in merito all'assenza dello scopo di lucro e al divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi, riserve o fondi e capitale.

Qualora la remunerazione degli amministratori dovesse essere palesemente incoerente (rispetto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche) sarebbero configurabili gravi e perseguibili inosservanze dei dettati statuari, oltre che, nei casi più gravi, indizi di elusione fiscale (vengono sottratti a tassazione redditi nella sostanza imponibili).

22

Iscrizione registro Coni

Nel corso del 2010 una Asd è stata oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha constatato l'affiliazione dell'Asd a un ente di promozione sportiva, ma l'assenza di riconoscimento sportivo in virtù della mancata iscrizione presso il registro delle società e delle associazioni sportive tenute dal Coni.

Di conseguenza è stato disconosciuto lo status di Asd e la stessa ha perso la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali ad esso collegate, con effetto retroattivo.

Si chiede come è possibile sanare tale situazione che comporta gravissime ripercussioni finanziarie e minaccia la continuazione delle attività istituzionali della Asd.

R.R.

Risponde Maurizio Mottola

La situazione descritta è purtroppo molto diffusa nel panorama nazionale tanto da aver indotto il Coni ad intervenire recentemente con la delibera n. 52/29 del 19/5/2011.

Tale delibera ha «sanato» la situazione di molti sodalizi sportivi in possesso di affiliazione ad un ente di promozione sportiva - Eps (oppure ad una federazione sportiva nazionale - Fsn o ad una disciplina sportiva associata - Dsa) ma non iscritti presso il registro tenuto dal Coni.

La delibera dispone infatti che l'affiliazione ottenuta entro il 31/12/2010 da una associazione o società sportiva costituisce «riconoscimento sportivo» a tutti gli effetti, indipendentemente dalla mancata iscrizione della stessa presso il registro Coni delle società ed associazioni sportive.

A partire dall'1/1/2011 l'affiliazione costituisce invece «riconoscimento sportivo provvisorio» che non acquista efficacia se non è perfezionato attraverso l'iscrizione presso il registro Coni.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha preso ufficialmente atto di ciò, nel mese di luglio 2011, e ha stabilito, tra l'altro, che:

- gli atti di accertamento fondati sulla mancata iscrizione presso il registro Coni ed emessi nei confronti di sodalizi sportivi affiliati entro il 31/12/2010 a Eps, Fsn, Dsa potranno essere riesaminati e successivamente annullati in «autotutela» direttamente presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate.

22

Variazione dati modello Eas

Una Asd, costituita nel mese di febbraio del 2011, ha correttamente compilato e trasmesso attraverso le modalità ed entro i tempi il modello Eas nella versione semplificata, in quanto riconosciuta dal Coni.

Nel corso del mese di settembre del 2011 l'Asd ha spostato la propria sede presso altro indirizzo.

Si chiede di conoscere se occorre comunicare tale variazione di dati attraverso l'invio di un nuovo modello Eas.

D.P.

Risponde Maurizio Mottola

Come disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 125/E del 6/12/2010, la variazione dei dati relativi all'ente (o al rappresentante legale dell'ente), come la variazione dell'indirizzo della sede sociale, devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate attraverso la compilazione e la presentazione (direttamente, anche tramite delegato, oppure mediante raccomandata o attraverso il servizio telematico), entro 30 gg dalla data della variazione, del modello AA5/6 (se l'Asd non è titolare di partita Iva) o del modello AA7/10 (in caso contrario).

Non è pertanto obbligatoria la presentazione di un nuovo modello Eas, in base al principio di evitare inutili duplicazioni di dati e notizie già in possesso della amministrazione finanziaria nel rispetto delle disposizioni previste in materia di statuto del contribuente.

22

Alimenti e bevande

Una Asd, affiliata a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, intende avviare la gestione di un bar interno e quindi somministrare alimenti e bevande (anche alcoliche) nei confronti dei propri associati. Esistono a tal proposito specifiche semplificazioni di carattere amministrativo?

W.G.

Risponde Maurizio Mottola

Per le Asd (di cui all'articolo 148, comma 3) del dpr 917/1986), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno, che intendono avviare l'attività di somministrazione di bevande (anche alcoliche) ed alimenti, all'interno della sede sociale (ovvero la sede dove sono svolte le attività istituzionali) e nei confronti dei propri associati, è prevista la presentazione (anche su supporto informatico ove possibile) di una semplice denuncia di inizio attività al comune territorialmente competente (ai sensi del dpr 235/2001, in attuazione della legge 50/1999 e in vigore dal 5/7/2001, e dell'articolo 19 della legge 241/1990).

Il contenuto della denuncia di inizio attività che il legale rappresentante della Asd deve dichiarare è il seguente:

- ente nazionale con finalità assistenziali al quale l'Asd aderisce;
- tipo di attività di somministrazione;
- ubicazione e superficie dei locali adibiti a somministrazione;
- rispetto delle condizioni di cui all'articolo 148, comma 3), comma 5) e comma 8) dpr 917/1986;